



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ordinanza N.
Data di registrazione

50
12/08/2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: DIVIETI E RACCOMANDAZIONI IN VIGORE
ESTATE E FERRAGOSTO 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto che in data 11 marzo 2020 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha dichiarato lo stato di pandemia globale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°31 del 09.08.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020;

Viste le note della Prefettura di Agrigento;

Visto l'esito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezzaa Pubblica tenutosi in data 11 agosto 2020;

Visto art. 32 della Costituzione;

Visti gli art. 50 e 54 del TUEL;

Per quanto sopra esposto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio, si applicano le seguenti misure,

ORDINA

- a) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- b) il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
- c) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
- d) Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli sportivi, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l'apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 3 della presente Ordinanza. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati;

- e) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- f) le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- g) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- h) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
- i) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- j) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

- k) È disposta la chiusura al pubblico dalle ore 14:00 alle ore 6:00 del girono del successivo nelle domeniche e nei festivi dei supermercati e degli ipermercati;
- l) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- m) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- n) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- o) ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- p) il divieto di tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;**
- q) che le attività all'esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione – le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o**

integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le medesime disposizioni si applicano anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali;

- r) Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno;
- s) il divieto di eventi pubblici e privati che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- t) il divieto di attività che producano assembramento, in ogni caso le attività musicali in spazio esterno non potrà superare i 70(dB) fino alle ore 22:00 ed i 60(dB) dalle 22:00 fino al limite orario consentito. In aree prevalentemente residenziali, il limite è di 55 (dB) fino alle ore 22:00 e di 45 (dB) dopo le ore 22:00;
- u) che la diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con o senza la presenza di un dj, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) e di tutti gli altri esercizi a cui è applicabile la presente ordinanza, compresi stabilimenti balneari, chioschi, dicostecche etc è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla precedente lettera e dalla normativa vigente;
- v) che l'emissione di suoni (emissioni sonore) e la diffusione di musica, generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, senza o con la presenza di un disk jockey, operanti all'aperto, da parte degli esercizi pubblici esercenti attività di trattenimento e svago, quali ad esempio sala da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari, chioschi ed esercizi similari, anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sia che riprodotta dal vivo è consentita nel rispetto dei seguenti limiti:
 - il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica sino alle ore 00:30 con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 24:00;
 - il venerdì, sino alle ore 01:00, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 00:30;
 - il sabato e i prefestivi, sino alle ore 01:30, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 01:00;
 - Il Karaoke non può durare oltre le ore 24:00;
 - per le notti tra il 14 ed il 15 e 15 ed il 16 Agosto, sino alle ore 02:00, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 01:30;
- w) L'attività di spettacolo o trattenimento deve avvenire negli spazi qualificati come superficie di somministrazione, ivi comprese le relative pertinenze e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa

collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento mediante la realizzazione di apposite sale;

- x) **per le notti tra il 14 ed il 15 e 15 ed il 16 Agosto ciascun esercizio commerciale qualificabile come sale da ballo, discoteche, chioschi e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante, che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti. Resta fermo, l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare la mascherina;**
- y) **per le notti tra il 14 ed il 15 e 15 ed il 16 Agosto dalle ore 02:00 alle ore 08:00 il divieto in tutti gli esercizi della vendita e somministrazione di alcolici;**
- z) **Per i giorni 14, 15, 16 Agosto 2020 il divieto su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale di:**
 - **Accendere qualsiasi tipo di fuoco con legna, gas, o altri materiali infiammabili;**
 - **Utilizzare barbecue o altri mezzi per la cottura dei cibi;**
 - **Campeggiare;**
 - **Montare tende, gazebo e simili;**
 - **Usare generatori elettrici o bombole a gas di qualsiasi tipo e formato;**
 - **Lo svolgimento di giochi, eventi e qualsiasi attività che creino assembramenti;**
- aa) **il divieto della pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento al di fuori del locale e delle sue pertinenze, mediante manifesti, mass-media, facebook, biglietti di invito ecc.;**
- ab) **l'interdizione degli uffici comunali al pubblico, tranne per casi di estrema urgenza e previo appuntamento telefonico;**
- ac) **l'apertura della biblioteca comunale in orario ridotto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La consultazione in sede è sospesa. L'accesso alla biblioteca è consentito ad una sola persona per volta munita di mascherina, le altre persone attenderanno il loro turno all'esterno dei locali mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro. In caso di coda all'esterno dei locali, il tempo di permanenza è limitato a 10 minuti. L'utente, prima di accedere ai locali è tenuto ad attendere l'autorizzazione del personale per l'accesso. Ottenuta l'autorizzazione all'accesso, se l'utente ha libri da restituire, li inserirà all'interno scatola restituzioni, si disinfetterà le mani con l'apposito gel e attenderà che gli sia consegnato il foglio restituzioni. L'utente non è più autorizzato a scegliere i libri direttamente dagli scaffali. Una volta all'interno della biblioteca, l'utente potrà scegliere i libri da prendere in prestito da alcuni espositori contenenti consigli di lettura oppure potrà chiedere quello di cui ha bisogno e il personale si occuperà di provvedere al suo reperimento. I volumi restituiti, come indicato da specifici protocolli,**

devono essere posti in quarantena per 10 giorni e non sarà possibile prenderli in prestito se non sarà trascorso questo periodo. Sarà possibile avere informazioni bibliografiche o prenotare un libro chiamando allo 0922.968399. È raccomandato agli utenti che hanno ricevuto i libri in prestito di:

- maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani;
- non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine;
- non tossire né starnutire sui libri.

ad) Le cerimonie funebri sono limitate soltanto ai familiari del defunto ed è assolutamente vietato porgere le condoglianze.

Per effetto della presente Ordinanza cessano gli effetti della propria Ordinanze Sindacali n 49 del 2020;

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza Sindacale si rimanda al D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 ed al Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, al DPCM del 17 maggio 2020, al DPCM del 11 giugno 2020, al DPCM del 14 luglio 2020 e delle Ordinanze Contigibili ed Urgenti del Presidente della Regione Siciliana sull'Emergenza Coronavirus; infine

SI ORDINA

- di trasmettere la presente Ordinanza per il tramite della Polizia Municipale:
 - Ai Responsabili di tutte le Aree del Comune di Palma di Montechiaro;
 - Al Segretario ed ai Responsabili delle Aree a darne massima diffusione nei locali municipali e per la Città;
- di trasmettere copia:
 - All'A.S.P. di Agrigento;
 - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;
 - Al Commissariato di Polizia di Stato di Palma di Montechiaro;
 - Questura di Agrigento;
 - Presidente della Regione Siciliana;
 - Prefettura di Agrigento.

di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio ed in tutti gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni.

Sindaco
CASTELLINO STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)